REGOLAMENTO (CEE) N. 200/73 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/72 della Commissione relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1576/72 della Commissione, del 24 luglio 1972, relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone (4), ha previsto che quando semi raccolti nella Comunità formano oggetto di scambi intracomunitari viene stabilito nello Stato membro di raccolta dei semi un esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (5); che tale esemplare di controllo è accompagnato dalla costituzione di una cauzione;

considerando che gli importi differenziali sono percepiti o concessi solamente per i semi di colza e ravizzone raccolti nella Comunità, trasformati per la produzione di olio esportati; che il rilascio dell'esemplare di controllo non è necessario negli scambi di semi riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro d'origine o sottoposto ad un processo di denaturazione comunitario; che, pertanto, è opportuno esonerare tali semi dal sistema di controllo di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1576/72 viene modificato come segue:

«Quando i semi raccolti nella Comunità, all'esclusione dei semi:

— riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro d'origine o,

— sottoposti ad un processo di denaturazione comunitaria,

formano oggetto di scambi tra gli Stati membri, viene stabilito nello Stato membro di raccolta dei semi, dopo loro pesatura, un esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, recante nella casella 31, oltre alla designazione della merce, una delle seguenti menzioni: . . . . .»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 21.
(5) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.